II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquacoltura (1992-1996) presentato dal Belgio ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(92/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che le politiche strutturali attuate dalla Comunità nel settore dell'acquacoltura devono permettere il conseguimento di obiettivi compatibili con l'insieme delle politiche comunitarie e contribuire alla realizzazione dello spazio economico comune;

considerando che detti obiettivi devono favorire una migliore coesione economica e sociale, pur senza pregiudicare il funzionamento delle leggi del mercato;

considerando che è più importante creare condizioni favorevoli allo sviluppo, piuttosto che limitarsi ad azioni specifiche;

considerando che gli interventi degli strumenti strutturali devono venir coordinati, tanto a livello comunitario quanto a livello degli Stati membri, in un quadro globale e coerente;

considerando che l'acquacoltura interagisce con l'ambiente naturale nel quale viene praticata e può, in determinate circostanze, avere un impatto ambientale a volte positivo ed a volte negativo;

considerando che le direttive 91/67/CEE [3], 91/492/CEE [4] e 91/493/CEE [5] del Consiglio armonizzano le norme relative alla salute animale e alla salute pubblica applicabili all'acquacoltura;

considerando che i limiti spaziali ed in particolare la forte concorrenza per l'occupazione del litorale costituiscono gravi ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura; che è pertanto indispensabile favorire sia l'attuazione di una politica di definizione dei siti acquicoli propizi allo sviluppo di tale attività in modo integrato al paesaggio, sia il varo di iniziative di risanamento del litorale;

considerando che il futuro dell'acquacoltura dipenderà anche dalla capacità degli operatori del settore di diversificare la produzione, realizzando, in base ai risultati della ricerca, impianti sperimentali e progetti pilota;

considerando che, in data 22 aprile 1991, il governo belga ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura, in appresso denominato « il programma »; che, in data 7 ottobre 1991, il medesimo governo ha fornito gli ultimi complementi d'informazione in merito a detto programma;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[4] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.
[5] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

considerando che il programma persegue lo sviluppo di produzioni ittiche alternative, nonché l'ammodernamento, l'intensificazione dei metodi operativi e la razionalizzazione delle unità di produzione esistenti nel settore dell'acquacoltura belga ; che per la realizzazione di questo programma lo Stato membro stima necessari investimenti per circa 10 milioni di ecu ; che l'approvazione del programma non pregiudica una successiva selezione di progetti individuali d'investimento ;

considerando che il programma concerne l'insieme delle politiche strutturali applicate al settore dell'acquacoltura nello Stato membro in questione ;

considerando che il settore dell'acquacoltura si sviluppa in un contesto commerciale caratterizzato dall'accrescersi della concorrenza internazionale ; che l'evoluzione del mercato delle specie allevate potrebbe esigere una modifica degli obiettivi di produzione relativi a talune specie ;

considerando che è opportuno introdurre una programmazione modulabile basta sull'osservazione costante dell'evoluzione dei fattori della produzione e delle condizioni del mercato ; che è quindi necessaria un'attenta analisi dell'attuazione del programma ; che tale analisi potrà venir realizzata solo disponendo di dati statistici affidabili, periodicamente aggiornati e relativi all'intero territorio nazionale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dal comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura (1992-1996), trasmesso il 22 aprile 1991 dal governo belga e completato da ultimo nel corso della riunione del 7 ottobre 1991, è approvato alle condizioni definite nella presente decisione. Gli elementi essenziali di detto programma sono illustrati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La programmazione delle misure di sviluppo e di razionalizzazione della produzione dell'acquacoltura corrispondenti agli investimenti di cui all'allegato della presente decisione dovrà rispettare le priorità stabilite dai vari regolamenti che disciplinano le politiche strutturali della Comunità.

2. All'atto della realizzazione del programma, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle interazioni tra lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e l'ambiente, nonché alle condizioni sanitarie degli allevamenti e dei loro prodotti.

3. Sarà accordata una priorità ai progetti d'investimento per i quali lo Stato membro avrà predisposto un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'acquacoltura.

4. Sarà accordata una priorità ai progetti innovativi, predisposti in base a sufficienti lavori di ricerca ed atti a garantire, in prospettiva, la diversificazione della produzione.

5. Gli obiettivi di produzione del programma dovranno venir periodicamente verificati e se del caso modificati, per tenr conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Attenzione particolare dovrà essere rivolta all'efficienza tecnica degli allevamenti di anguille, nonché alla possibilità di un sufficiente e regolare approvvigionamento in novellame degli stessi.

Articolo 3

Ove del caso, entro sei mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno la Commissione comunicherà allo Stato membro di aver constatato, in base all'analisi dei documenti di sintesi periodici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, oppure in assenza di detti documenti, che non risultano rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del programma.

Articolo 4

La Commissione rammenta che le previsioni di investimento contenute nel programma qui considerato non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER L'ACQUACOLTURA BELGIO

Principali settori di produzione

Trote, carpe, altri ciprinidi, tilapia, pesce gatto e anguilla.

Regioni/zone

Principalmente Vallonia.

Ambiente

Attualmente non c'è motivo di preoccuparsene, viste le dimensioni degli allevamenti.

Ricerca

Messa a punto di una tecnica per la produzione di pesci di mare.

Proseguimento delle ricerche sull'Artemia.

Ripopolamento dei fiumi e dei bacini lacustri.

Patologia

Sviluppo di vaccini.

Disposizioni legislative. Finanziamento degli investimenti

Importo degli investimenti previsti per il periodo 1992-1996 : 10 milioni di ECU.

Mercato

Sviluppare la produzione nazionale, in quanto la bilancia commerciale belga per i prodotti dell'acquacoltura presenta un saldo negativo (anguille, mitili, ostriche, tinche, triotti).

Priorità/obiettivi

Sviluppo di produzioni alternative (storione, pesce gatto, pesci di mare e tilapia).

Ammodernamento e intensificazione delle produzioni esistenti (fra l'altro anguilla).

Creazione di nuove unità di produzione in regioni economicamente deboli.

Produzione di specie destinate al ripopolamento dei corsi d'acqua a fini commerciali.